


**Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi
del Piemonte e della Valle d'Aosta**



Preg.mo Avv.
Nunzio Luciano
Presidente di Cassa Forense
ROMA
e-mail: Presidenza@cassaforense.it

Preg.ma. Sig.ra
Avv. Maria Masi
Presidente C.N.F.
ROMA
urp@consigionazionaleforense.it

Pregg.miSigg.ri
Presidenti dei C.O.A.
Loro Sedi

Pregg.miSigg.ri
Presidenti delle Unioni Regionali Forensi

Ill.mo Sig.
Avv. Giovanni Malinconico
Coordinatore O.C.F.
ROMA

organismocongressualeforense@gmail.com

Ill.mo Presidente
Camera Penale Vittorio Chiusano
Del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta
Sig. Avv. A. De Sanctis
segreteria@camerapenalevittoriochiusano.it

Ill.mo Presidente
Camera Civile del Piemonte e della Valle d'Aosta
Avv. A. Spagnol
info@cameracivilepiemonte.it

L'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Piemonte e della Valle d'Aosta, riunito in data 19.3.2020, alle ore 17 in conferenza telematica, ha approvato il seguente comunicato stante l'emergenza epidemiologica in atto:

premessato che

a) nonostante la conclamata emergenza sanitaria in atto, causata dal diffondersi del contagio del virus Covid-19, e la promulgazione di provvedimenti limitativi dell'attività professionale a livello nazionale e locale, detta attività, esercitata nei rispettivi studi legali non può intendersi sospesa;

b) al contrario, anche gli Avvocati italiani sono chiamati a svolgere, anche esponendosi a rischi sanitari, le proprie funzioni a tutela dei cittadini per far fronte ad ineliminabili situazioni che richiedono adeguata tutela dei diritti dei cittadini stessi in più di un caso caratterizzate da urgenza e indifferibilità in tutte le sedi giudiziarie, civili, penali, amministrative e tributarie;

c) ciò impone loro di mantenere attive le proprie strutture organizzative con conseguente permanente assunzione di oneri finanziari per l'erogazione dei costi connessi allo svolgimento della professione in maniera pur sempre adeguata;

d) nel contempo, l'emergenza sanitaria e i conseguenti provvedimenti di limitazione dell'attività delle persone e delle imprese riduce drasticamente l'attività lavorativa ordinaria, con conseguente interruzione dell'ordinario flusso di entrate dello studio professionale;

e) a fronte di ciò è incontestabile che molti avvocati, soprattutto giovani, non dispongono di riserve finanziarie tali da sopperire all'inevitabile calo di fatturato causato dalla attuale crisi, mentre la contrazione delle risorse economiche che affliggerà le persone fisiche e le imprese bisognose di idonea tutela determinerà e giustificherà la quanto meno ritardata erogazione dei compensi destinati a retribuire l'attività professionale svolta;

f) le disposizioni normative finalizzate ad alleviare l'impatto economico della diffusione del virus su tutto il territorio nazionale hanno, ingiustificatamente, escluso dal novero dei beneficiari i professionisti delle categorie ordinistiche;

g) tale scelta non è giustificata dalla circostanza che la previdenza dei professionisti delle categorie ordinistiche è assolta da Casse private e non dall'Inps, atteso che le funzioni di assistenza svolte dall'Inps gravano non sui contributi, ma sulla fiscalità generale e quindi, essendo stato giustamente riconosciuto in questa situazione straordinaria, l'intervento dello Stato a favore dei liberi professionisti iscritti all'Inps non può esservi discriminazione rispetto ai liberi professionisti delle categorie ordinistiche;

h) numerosi Consigli dell'Ordine e libere Associazioni di Avvocati hanno, conseguentemente e non irragionevolmente, sollecitato l'adozione da parte della Cassa Forense di iniziative finalizzate a mitigare la condizione di disagio economico che affliggerà inevitabilmente i Colleghi tutti, incidendo in special modo sui soggetti che già ritraggono redditi modesti dall'esercizio della professione e/o che non hanno a loro disposizione risorse economiche consolidate utili a sorreggerli nel tempo in cui l'emergenza sanitaria si protrarrà per una durata allo stato indeterminabile;

i) le risorse nella disponibilità di Cassa Forense sono tuttavia rapportate all'equilibrio che deve preservare per l'assolvimento della funzione previdenziale e limitate per quanto attiene la funzione assistenziale;

ritenuto che

A) il primo livello di intervento da porsi in atto sia quello di sollecitare tutti gli Enti, istituzionali e non, rappresentativi a livello nazionale dell'Avvocatura a esercitare, di

concerto con gli Enti rappresentativi degli altri Ordini professionali, ogni necessaria forma di sollecitazione e pressione, affinché le disposizioni normative emanate siano modificate e integrate, ricomprendendo la tutela doverosa dei professionisti iscritti agli ordini e ai collegi, anche nel riconoscimento della funzione sociale che essi svolgono, in modo ancora più significativo in fasi di emergenza;

B) solo nella non creduta ipotesi in cui le Autorità, debitamente interpellate e sollecitate, permangano in un immotivato atteggiamento che trascuri le obiettive esigenze del ceto professionale ordinistico, si imporrà l'intervento della Cassa Forense al fine dell'adozione di indifferibili misure assistenziali, specie a favore dei soggetti più deboli;

C) i termini ed i modi di detto intervento dovranno essere oggetto di meditata riflessione al fine di preservare accuratamente il patrimonio e le risorse di liquidità della Cassa Forense stessa, ordinariamente finalizzate ad assicurare nel breve, medio e, anche, lungo periodo, l'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Pertanto, tali patrimonio e risorse non dovranno essere, pur per il meritevole fine di temperare gli effetti della situazione emergenziale, intaccate in maniera sostanziale per evitare che nel futuro l'Ente si trovi nella condizione, assolutamente da scongiurarsi, di non potere assolvere alle proprie funzioni ordinarie e istituzionali;

impegna

il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense

- ad adottare, anche d'intesa con gli Enti rappresentativi degli altri ordini professionali, ogni più ampia ed intensa iniziativa nei confronti degli Organi Governativi, affinché la normativa ad oggi emanata venga modificata e integrata ricomprendendo la tutela doverosa dei liberi professionisti appartenenti ad ordini e collegi, anche nel riconoscimento della funzione sociale che essi svolgono, in modo ancora più significativo in fasi di emergenza;

- a richiedere al Ministro della Giustizia l'adozione di provvedimenti volti ad accelerare il pagamento dei compensi dovuti per il patrocinio a carico dello Stato;

esorta

tutte le libere Associazioni rappresentative degli Avvocati a supportare l'attività del Consiglio Nazionale Forense e dell'Organismo Congressuale Forense, anche

superando, almeno in questa fase emergenziale e nell'interesse dell'intera Avvocatura, le pur legittime contrapposizioni nel passato venutesi ad originare;

invita

Cassa Forense, nella non creduta ma possibile ipotesi che le predette iniziative non conseguano gli attesi obiettivi, a considerare con attenta ponderazione e in un'ottica di oculata gestione del proprio patrimonio e delle proprie disponibilità liquide, gli interventi ritenuti opportuni per evitare che nel futuro l'Ente si trovi nella condizione, assolutamente da scongiurarsi, di non potere assolvere alle proprie funzioni ordinarie e istituzionali;

in tale prospettiva e nel tentativo di fornire un utile contributo

propone

1) per ciò che attiene al contributo integrativo, Cassa Forense dovrebbe mantenere fermo il pagamento del 4% da parte di tutti i Colleghi; infatti, se il 4% viene incassato lo si può e lo si deve riversare, trattandosi di mera partita di giro;

2) quanto al contributo soggettivo (quest'anno pari al 14,5%, nel 2021 al 15%): Cassa Forense potrebbe permettere, alternativamente, od ai soli Colleghi, di tutta Italia, che denunciino un reddito inferiore al tetto minimo già previsto, od a i Colleghi che denunciino un reddito inferiore ad un certo importo da stabilire, o, ancora, a tutti i Colleghi indistintamente, di effettuare la scelta se pagare soltanto il 50% di quanto dovuto (o altra percentuale), riconoscendo, tuttavia, un corrispondente valido periodo contributivo correlato alla percentuale di contributo versato; in seguito Cassa Forense potrebbe prevedere la possibilità del recupero del periodo previdenziale non coperto negli anni futuri;

3) quanto alle altre forme di assistenza e contributo delle quali viene proposta l'erogazione pare opportuno che:

-il richiedente debba possedere tutti i requisiti che sulla base della, purtroppo inattuata, normativa relativa alla permanenza negli Albi, ne attestino l'effettivo esercizio della professione; ovviamente tra questi la regolarità della posizione contributiva dovrebbe essere, in primo luogo, condizione necessaria per poter accedere ai benefici;

-il richiedente non dovrebbe essere destinatario in via definitiva di provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento;

- il reddito da prendere in considerazione dovrebbe essere quello complessivo dichiarato (tenendo, dunque conto anche di quello non derivante da attività professionale);

- il reddito professionale dichiarato dovrebbe essere superiore ad € 900,00 mensili (stimato in tale misura laddove venisse ipotizzato un sussidio di € 600,00 mensili come da più parti richiesto);

- per quanto riguarda la corresponsione di un sussidio per contribuire al pagamento del canone di locazione, di rate di mutuo e/o di canoni da versare in caso di leasing immobiliare, il richiedente dovrebbe esibire documentazione che attesti che l'immobile sia accatastato come ufficio e non come immobile residenziale;

- ai richiedenti sussidi di qualsivoglia tipo dovrebbe essere imposto l'obbligo di immediata dichiarazione del venire meno dei requisiti oggetto di dichiarazione; in caso di violazioni e/o dichiarazioni infedeli dovrebbe essere prevista la ripetibilità di quanto illegittimamente percepito, anche mediante detrazione (rateale e nei limiti della pignorabilità) dagli importi già erogati o erogandi dalla Cassa;

4)Cassa Forense dovrebbe valutare la possibilità, con convenzioni con Banche e Istituti di credito, di favorire l'accesso degli avvocati a forme di credito particolarmente agevolato per superare le conseguenze della presente crisi.

Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Torino, Verbania e Vercelli,

Domenica 22 marzo 2020.

I Presidenti.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BIELLA

